

Nella Convenzione multilaterale stretta contro traslazione dei profitti e treaty shopping

Multinazionali, arriva lo stop alle strategie fiscali aggressive

Pagina a cura
DI STEFANO LOCONTE
E NICOLA GUARAGNELLA

Contrastare le strategie fiscali poste in essere da imprese internazionali per sottrarre imposte al fisco, compresa la traslazione dei profitti («profit shifting») da paesi ad alta imposizione a paesi a tassazione nulla o ridotta. È l'obiettivo della Convenzione multilaterale per l'implementazione dei trattati fiscali correlati alle misure per prevenire l'erosione della base imponibile e del profit shifting sottoscritta mercoledì 7 giugno, durante la Oecd Week 2017 organizzata a Parigi dall'Ocse, in occasione di una cerimonia alla quale hanno partecipato ministri e alti ufficiali di oltre 60 Paesi e giurisdizioni differenti, tra cui l'Italia.

La sottoscrizione della Convenzione rappresenta l'epilogo di un lungo lavoro iniziato più di quattro anni orsono con la pubblicazione, nel febbraio del 2013, di un report redatto dall'Ocse su mandato del G20 e volto a evidenziare i rischi relativi all'erosione della base imponibile e alle serie conseguenze che tale fenomeno comporta, per molti Paesi, con riferimento alle entrate, alla sovranità e alla giustizia fiscale.

Nelle conclusioni del report è stato evidenziato come alcune società multinazionali riescano a sfruttare le regole attuali al fine di ridurre la propria base imponibile ovvero di assoggettare gli utili ad imposizione in Paesi differenti da quelli in cui questi vengono effettivamente prodotti.

Proprio al fine di evitare o quantomeno di ridurre l'utilizzo di questi escamotages sono state previste una serie di regole di coordinamento volte a colmare le lacune attualmente esistenti che, ad oggi, permettono alle società di occultare parte dei propri profitti ovvero di spostarli artificialmente verso paesi nei quali esse godono di un'imposizione fiscale ridotta.

In merito è stato stimato, in via conservativa, che i redditi non assoggettati ad imposizione piena nei Paesi dove vengono effettivamente prodotti comporti una perdita di gettito stimata in una forbice che varia tra i 100 e i 240 miliardi di dollari all'anno,

I numeri

Danno prodotto dall'erosione della base imponibile e dal profit shifting	Tra i 100 ed i 240 miliardi di dollari
Numero dei sottoscrittori della Convenzione	67 Paesi
Giurisdizioni che hanno già mostrato interesse a sottoscrivere la Convenzione in futuro	8 Paesi
Numero di trattati modificati dalla Convenzione	1.103
Tempo necessario per giungere alla sottoscrizione della Convenzione	Oltre quattro anni
Flessibilità della Convenzione per i singoli Paesi aderenti	Diverse opzioni tra cui scegliere

Consentite le riserve applicative

Un aspetto cruciale su cui occorre soffermarsi è la flessibilità della Convenzione, che permette di apportare modifiche ai trattati fiscali sulla scorta delle preferenze del singolo Paese, chiaramente purché ciò avvenga nel rispetto dell'implementazione degli standard minimi previsti dalla stessa Convenzione.

Difatti, in determinati articoli della Convenzione è prevista la possibilità di scelta tra diverse previsioni alternative; sicché, il paese sottoscrittore può decidere di applicare una previsione piuttosto che un'altra o, in alcuni casi, di riservarsi il diritto di non applicare le disposizioni previste dalla Convenzione stessa (optando per una «riserva») con riferimento a tutti i «covered tax agreement» o solo ad alcuni di essi.

L'obiettivo è chiaramente quello di riuscire a trovare un giusto equilibrio tra quelle che sono le misure che vanno implementate per riuscire a perseguire gli obietti-

vi fondamentali della Convenzione e allo stesso tempo non stravolgere le politiche fiscali dei singoli paesi aderenti: per tale motivo, chiaramente, possono non essere applicate solamente quelle previsioni che non rappresentano gli standard minimi richiesti dalla Convenzione.

Al fine di poter rendere note tutte le opzioni esercitate da ogni singolo paese sottoscrittore questo deve predisporre e presentare presso la segreteria generale dell'Ocse una propria lista, denominata «Mli Position», contenente da un lato le determinazioni relative alle varie opzioni e, dall'altro lato, l'elenco dei diversi trattati che vengono in qualche modo coinvolti dalla sottoscrizione della Convenzione.

La lista delle varie «Mli Position» presentate dai vari Paesi, e il loro contenuto, sarà accessibile presso il sito dell'Oecd.

—© Riproduzione riservata—

che rappresenta il 4-10% del gettito globale relativo all'imposizione delle società.

Questo è il motivo per cui il segretario generale dell'Oecd, Angel Gurría, ha dichiarato che la conclusione di questo accordo multilaterale segna un nuovo punto di svolta nella storia dei trattati fiscali. Si sta andando verso una rapida attuazione di un progetto di riforma volto a contrastare il fenomeno delle strategie

utilizzate da talune imprese per erodere la base imponibile, coinvolgendo più di 1.100 trattati fiscali in tutto il mondo.

In questa maniera, oltre ad evitare, in capo ai paesi aderenti, l'onere di rinegoziare singolarmente tutti i trattati, la Convenzione porterà a una maggiore certezza e prevedibilità per le imprese, nonché a un sistema fiscale internazionale più efficiente a vantaggio dei cittadini.

Il conte-

nuto della Convenzione. Analizzando maggiormente nel dettaglio il contenuto della Convenzione si rileva come le misure implementate tendano a:

a) neutralizzare gli effetti dei cosiddetti *hybrid mismatch arrangements*, intesi come strumenti e strategie che mirano a sfruttare le asimmetrie tra i diversi ordinamenti nazionali al fine di determinare situazioni di vantaggio indebito.

Si tratta, per esempio, di «doppie non-imposizioni», deduzioni plurime in relazione alla medesima spesa, deduzione in un paese di imposte mai corrisposte altrove, differimento a lungo termine del pagamento delle imposte dovute ecc.;

b) prevenire, attraverso specifiche clausole antiabuso, la concessione di benefici in circostanze non appropriate, attraverso lo sfruttamento di alcune previsioni contenute nelle convenzioni contro le doppie imposizioni. Ci si riferisce, in particolare, alla defini-

zione di standard minimi per evitare il cosiddetto «treaty shopping», che si configura quando un soggetto che non risiede in nessuno dei due Stati che hanno stipulato un trattato in tema di tasse cerca di ottenere i benefici che il trattato riserva ai residenti;

c) la definizione di un nuovo e più articolato concetto di stabile organizzazione, materiale e personale, che tenga conto delle recenti dinamiche di mercato;

d) rendere più efficaci i meccanismi di risoluzione delle controversie.

La Convenzione, che attualmente è stata sottoscritta da 67 Paesi differenti (tra cui si annoverano anche paesi quali la Svizzera, Singapore, Monaco, San Marino e Isle of Man) ha comportato, come accennato, la modifica di ben 1.103 trattati.

Tale numero, che rappresenta oltre l'85% dei trattati oggi in essere tra i Paesi aderenti è destinato a crescere in misura esponenziale a seguito della futura sottoscrizione da parte di altri Paesi.

Una problematica a tal riguardo consiste nella effettiva conoscibilità, da parte dei fruitori, delle modifiche apportate ai singoli trattati; ciò in quanto, per la maggior parte dei Paesi, non è previsto alcun obbligo legale di preparare dei testi consolidati con le modifiche apportate ai vari trattati, né la Convenzione prevede la stesura di un protocollo delle modifiche.

Tuttavia, proprio al fine di apportare maggior chiarezza, i vari Stati potranno predisporre alcune guide in supporto dei lettori. Ad ogni modo, considerando che le attuali posizioni prese dai paesi aderenti su determinate questioni possono essere soggette a significativi cambiamenti fino alla ratifica della Convenzione, ci si aspetta che la maggior parte dei firmatari non comincerà a predisporre delle versioni consolidate a stretto giro.

Per quanto concerne l'entrata in vigore della Convenzione si evidenzia come questa avverrà allo scadere del terzo mese successivo alla comunicazione del perfezionamento della procedura di ratifica da parte del quinto Stato contraente. Invece, con riferimento ai Paesi che provvederanno a ratificare la Convenzione in un momento successivo, questa entrerà in vigore il primo giorno del mese seguente allo spirare del termine di tre mesi dalla data del deposito del perfezionamento del processo di ratifica.

—© Riproduzione riservata—



Angel Gurría